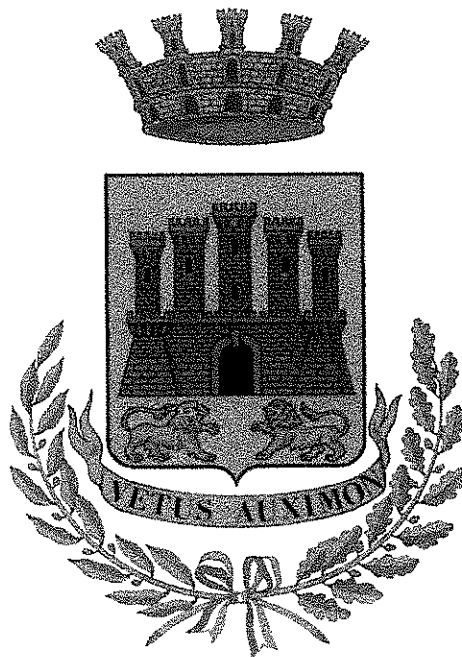


ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

G.C. n. 257 del 20/11/2023
f.to SINDACO f.to S. VERSTANO SINDACO



COMUNE DI OSIMO

(PROVINCIA DI ANCONA)

REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE TRIBUTI
(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

ARTICOLO 1 OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti norme legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 1, comma 1091, della Legge 145/2018, nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia dell'accertamento dell'evasione dell'Imposta Municipale Unica (IMU) nonché della Tassa Rifiuti (TARI), valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

ARTICOLO 2 SOGGETTI INTERESSATI

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio presso il Settore Tributi, o personale interno all'Amministrazione Comunale, purché in ogni caso distaccato o assegnato, anche temporaneamente, al Settore stesso al fine di espletare l'attività di cui all'oggetto.
2. Oltre al predetto personale, sono soggetti interessati al presente regolamento:
 - Il Dirigente del Settore Tributi
 - Il Responsabile di Imposta
 - Il Responsabile del Procedimento che è il responsabile del gruppo di lavoro, dell'organizzazione dell'attività annuale e del procedimento finalizzato al recupero dell'evasione. L'incarico di Responsabile del Procedimento deve essere ricoperto da personale assegnato stabilmente al Settore Tributi.
 - Unità Esterna comprendente collaboratori esterni al Settore Tributi, (non assegnati stabilmente al Settore, ma che collaborano con quest'ultimo occasionalmente rimanendo assegnati al Servizio/Settore di rispettiva appartenenza), composta da un numero variabile di personale appartenente ad altri servizi Comunali, individuato, sulla base del possesso di specifiche competenze tecniche specialistiche, dal Responsabile del Procedimento, sentito il Responsabile di Imposta e in accordo con i Responsabili dei rispettivi Settori Comunali di appartenenza.

ARTICOLO 3 FUNZIONI ED ATTIVITÀ OGGETTO DEGLI INCENTIVI IMU - TARI

1. **Il Dirigente del Settore Tributi**, organizza, coordina, gestisce, sovrintende a tutte le funzioni e attività svolte dal gruppo di lavoro e sottoscrive gli atti da sottoporre all'approvazione degli organi di governo e gestionali dell'Ente.
2. **Il Responsabile di Imposta** (qualora non coincida con la figura del Dirigente del Settore tributi) è il funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale dell'imposta comunale sugli immobili (IMU- TARI) ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 504/92 designato con deliberazione di Giunta Comunale.

Spetta a quest'ultimo sottoscrivere le richieste ai contribuenti, gli avvisi di accertamento, i dinieghi, le rettifiche e gli annullamenti degli stessi oltre che apporre il visto di esecutività sui ruoli e disporre gli eventuali rimborsi.

Qualora l'avviso venga impugnato spetta a quest'ultimo assistere l'amministrazione nel contenzioso di fronte alle Commissioni Tributarie, fatti salvi i casi di particolare complessità per i quali può essere prevista la nomina di un patrocinatore esterno all'Ente e di provata professionalità.
3. **Il Responsabile del Procedimento** ha il compito di programmare, in accordo con il Responsabile di Imposta, l'attività del gruppo di lavoro, coordinando l'azione delle diverse unità operative coinvolte, individuando, a seconda delle diverse esigenze, anche in relazione ai mutamenti normativi ed alle scadenze di legge che verranno evidenziate di anno in anno, gli strumenti tecnici e le risorse umane maggiormente idonei, assegnando agli stessi i compiti da espletare al fine di ottenere il miglior risultato possibile.

Spetta allo stesso, prima dell'inizio dell'attività, il compito di stilare annualmente e nei dettagli una relazione preventiva denominata "Relazione annuale sulle attività di recupero evasione", nella quale sono elencate le attività che saranno operativamente svolte dalle diverse unità, indicando anche il tipo di strumentazione tecnologica scelta a tal fine e motivandone la validità.

La stessa relazione, sarà controfirmata dal Responsabile di Imposta, prima dell'inizio dello svolgimento delle operazioni. Spetta altresì al medesimo la predisposizione, sentito il Responsabile di Imposta, della rendicontazione, a termine delle operazioni svolte, dell'effettivo svolgimento della stessa indicante i conteggi risultati dagli accertamenti effettuati al fine di poter quantificare i risultati raggiunti.

Tale attività di rendiconto sarà oggetto del "Report Finale" che, sarà controfirmato anche dal Responsabile di Imposta.

Le funzioni del "Responsabile del Procedimento" e del "Responsabile di Imposta" possono essere assunte dalla stessa persona; in tali casi per la liquidazione del compenso si procede secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.

4. Il Personale del Settore Tributi:

Il dipendente del Settore Tributi nominato "Responsabile dell'attività del gruppo lavoro" ha il compito di informare il Responsabile del procedimento, in merito all'andamento dell'azione di accertamento, di provvedere all'espletamento delle attività amministrative necessarie al gruppo di lavoro e di predisporre gli atti conseguenti. Spetta pertanto allo stesso la predisposizione di relazioni periodiche atte a monitorare l'andamento delle attività.

Al Personale Amministrativo del Settore Tributi spetta il compito di eseguire operativamente l'attività di verifica e di accertamento di evasione d'imposta, l'immissione dei dati necessari nonché tutte le mansioni amministrative atte ad istruire e perfezionare il corretto iter procedurale, a partire dalla formazione degli avvisi di accertamento, per proseguire con l'effettivo recapito degli stessi ai rispettivi destinatari curando la spedizione o la notifica, per poi passare alla successiva fase di riscossione degli avvisi emessi attraverso il controllo dei versamenti pervenuti, procedendo, in mancanza, alla eventuale iscrizione a ruolo, fino al compimento dell'eventuale esecuzione coattiva.

5. Unità Esterna

Agli eventuali collaboratori esterni al Settore Tributi, **ma comunque dipendenti dell'Ente**, individuati solo in caso di effettiva necessità, per attività specifiche direttamente connesse all'attività di recupero dell'evasione dell'IMU e della TARI, spettano esclusivamente i compiti di natura diversa da quelli già riportati nei punti precedenti che potranno emergere a seguito di modificazioni normative o di particolari esigenze legate a specifiche caratteristiche degli immobili o del rapporto tributario oggetto di accertamento. Spetta al Responsabile del Procedimento, previo parere del Responsabile di Imposta, motivare la necessità di ricorrere a tali collaborazioni specificando le ragioni, la convenienza, la percentuale di partecipazione alla ripartizione dell'incentivo e l'utilità di dover ricorrere a tali figure per assolvere compiti specialistici non assolvibili da parte del personale presente presso il Settore Tributi.

ARTICOLO 4 COSTITUZIONE DEL FONDO

1. È costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 3 nella misura stabilita al successivo comma 3.
2. Il fondo per l'incentivazione viene costituito in via preventiva nella misura percentuale massima del 5% rispetto all'importo iscritto a Bilancio a titolo di recupero dell'evasione IMU e TARI.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 145/2018, il fondo è destinato:
 - a) per un ammontare pari all'90%, **da ripartire secondo i criteri stabiliti al comma 5 del presente articolo**, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
 - b) per un ammontare pari al 10%:
 - all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione;
 - all'implementazione delle banche dati integrate per il controllo e il miglioramento della capacità di accertamento, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
4. La determinazione dell'importo effettivo da liquidare viene effettuata sulle somme effettivamente riscosse e non contestate, a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento e liquidazione, al netto delle

spese di notifica, di eventuali spese derivanti dall'assunzione di personale straordinario e/o dall'attività di convenzioni con altri enti per l'esecuzione di attività di accertamento di evasione d'imposta.

5. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti il gruppo di lavoro nell'ambito delle seguenti percentuali, oltre a quanto previsto dai successivi commi:

(l'incentivo potrà essere modulato a discrezione dell'Ente tenendo conto del grado e della complessità delle attività svolte dai componenti il gruppo di lavoro, ma non potrà comunque superare la misura massima del 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale).

- Dirigente del Settore Tributi max 15%
- Responsabile d'Imposta max 20%
- Responsabile del Procedimento max 20%
- Personale del Settore Tributi max 35 %
- Unità esterna max 10 %

In ogni caso, il totale ripartito sarà sempre pari al 100%.

6. La quota percentuale del "Responsabile di Imposta" è cumulabile, in tutto o in parte, con quella di "Responsabile del Procedimento" o con la quota individuale dei diversi partecipanti al gruppo di lavoro, qualora fra i medesimi sia **nominato il funzionario Responsabile di Imposta**.

Al contrario, la percentuale del "Responsabile del Procedimento" è alternativa e quindi non cumulabile con la quota individuale dei partecipanti posti sotto il suo coordinamento e cioè tutto il Personale del Settore Tributi o il personale in forza all'Unità Esterna come determinata anno per anno.

7. Qualora dalla relazione preventiva, o comunque dal Report Finale di cui sopra, emerga che non si è fatto ricorso in tutto o in parte a dipendenti dell'Ente esterni al Settore Tributi, l'intera quota riservata alla Unità Esterna, o la quota residua non assegnata, sarà nuovamente ripartita tra tutti i partecipanti, in proporzione alle medesime percentuali per ciascuno previste. Nello stesso modo si procederà alla redistribuzione a tutti i partecipanti all'attività di accertamento evasione, se residuino o non siano state assegnate, in tutto o in parte, le quote individuali del Responsabile d'Imposta, del Responsabile del Procedimento o di qualche unità di personale del Settore Tributi, qualora non si sia proceduto ad attribuirle in tutto o in parte ad eventuali loro sostituti.

8. La proposta di ripartizione è di competenza del Responsabile dell'Imposta mentre la relativa approvazione e liquidazione dell'incentivo tra gli aventi diritto sono di competenza di un Responsabile del servizio/dirigente diverso da quello competente, designato, all'uopo, dal Segretario comunale.

9. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

ARTICOLO 5 COLLEGIO DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI

1. Nel caso dovessero sorgere contestazioni in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento, il soggetto che si ritiene leso, entro trenta giorni dall'adozione dell'atto oggetto di contestazione, prima di aderire a qualsiasi azione anche di natura giudiziaria, dovrà rimettere la controversia ad un collegio di "raffreddamento dei conflitti" così composto:

- a) Dipendente che ha sollevato la controversia;
- b) Funzionario apicale dell'Ufficio del Settore interessato;
- c) Rappresentante della R.S.U. o **organizzazione sindacale cui il soggetto conferisce mandato**;
- d) Segretario Comunale;

2. Il collegio si dovrà riunire entro dieci giorni e dovrà esprimersi entro i successivi dieci giorni.

3. Nel caso in cui nell'ambito del Collegio di cui trattasi si raggiunga un accordo unanime l'organo che ha emesso il provvedimento è tenuto ad adeguarvi e a modificare coerentemente l'atto emanato.

ARTICOLO 6
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

